



16/10/2017

COMUNE
DI
PREGNANA
MILANESE

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:
GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ
COMUNALE**

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
Art.1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO.....	3
Art.2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4
a) Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica comunale	4
b) Manutenzione programmata impianti illuminazione pubblica comunale	6
c) Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica.....	6
Art.3. PRONTO INTERVENTO	6
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	7
Art.4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
Art.5. INVARIABILITÀ DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI	9
Art.6. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
Art.7. GARANZIA DEFINITIVA	9
Art.8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	11
Art.9. SOSPENSIONE.....	11
Art.10. SUBAPPALTO.....	11
Art.11. MODIFICA E CESSIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA..	12
Art.12. RESPONSABILITÀ.....	12
Art.13. ASSICURAZIONE.....	12
Art.14. PERSONALE	13
Art.15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	15
Art.16. PAGAMENTI e ELENCO PREZZI	15
Art.17. Elenco prezzi.....	17
Art.18. VIGILANZA E CONTROLLI	17
Art.19. PENALITÀ	17
Art.20. ESECUZIONE IN DANNO	18
Art.21. VERIFICA DI CONFORMITA'	18
Art.22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
Art.23. RECESSO	19
Art.24. FORO COMPETENTE	20
Art.25. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	20
Art.26. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	20

PARTE I - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**Art.1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO**

Fanno parte del presente appalto le prestazioni di manutenzione necessarie al mantenimento in perfetta efficienza degli impianti di illuminazione pubblica comunale, incluso il pronto intervento per la riparazione e la messa in sicurezza in caso di guasto, come meglio specificato al successivo articolo denominato "Descrizione del servizio".

Descrizione	Importi (al netto dell'IVA)
Gli impianti di illuminazione in appalto sono circa 1415; fino a 20 eventuali impianti in più oltre al numero degli impianti esistenti sono da considerare nel canone .	
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA per prestazioni oggetto dell'appalto durata 12 mesi (oneri esclusi)	€ 25.380,00
Oneri sicurezza	620,00
TOTALE	26.000,00
Durata del contratto iniziale	12 (dodici) mesi
Eventuale rinnovo contrattuale	12 (dodici) mesi
	Importo rinnovo al netto dell'IVA: € 26.000,00
	€ 25.380,00 per le prestazioni d'appalto oltre a € 620,00 . quali oneri della sicurezza.
Eventuale proroga tecnica	3 (tre) mesi
	Importo proroga al netto dell'IVA:
	€ 6.345,00 per le prestazioni d'appalto oltre a € 155,00 quali oneri della sicurezza.
Valore presunto dell'appalto compreso eventuale proroga tecnica e rinnovo	58.500,00

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari a 12 (dodici) mesi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare**, eventualmente, il contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Tale facoltà è da esercitarsi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 3 (tre) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Qualora la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del codice dei contratti pubblici,

- l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento per il rinnovo/periodo di proroga tecnica e corrisponde a € 58.500,00 oneri della sicurezza compresi e IVA esclusa.

Eventuali variazioni nella consistenza superiore a 20 impianti in più rispetto a quelli dichiarati sopra che l'amministrazione andrà a realizzare nel corso della durata di validità del contratto, saranno riconosciute tra le Parti con opportune formalizzazioni e quindi soggette all'applicazione dei canoni di gestione.

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha avviato ed è in corso una procedura di manifestazione di interesse inerente la valutazione di progetti di efficientamento di tutti i punti luce mediante project financing ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nell'eventualità che l'A.C., prima della scadenza temporale del contratto, di cui al presente affidamento di servizio, vada a sottoscrivere uno specifico contratto di efficientamento energetico conseguente alla sopra citata procedura di project financing, si attiverà la clausola contrattuale risolutiva espressa.

In taluna eventualità di risoluzione del contratto, l'appaltatore avrà diritto comunque al pagamento delle prestazioni svolte sino alla data di stipula del contratto di efficientamento globale (derivante dal procedimento di project financing), e nulla avrà a pretendere nei confronti della A.C., in quanto edotto di ciò sin dal momento dell'emanazione del presente bando, in epoca antecedente alla presentazione delle offerte.

Art.2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il numero delle lampade degli impianti di illuminazione pubblica comunale oggetto del presente capitolato è di circa 1.415 unità, ciascuna allacciata alla rete Enel a mezzo di contatore e quadro di comando. Nel canone sono previsti fino a 20 impianti nuovi che potranno essere realizzati dall'amministrazione per il periodo contrattuale.

Per nuovi impianti oltre i 20 di cui sopra sarà applicato il canone annuale diviso il numero totale degli impianti esistenti ottenendo un costo ad impianto annuale che sarà diviso per 12 mesi solari, moltiplicati per i mesi rimanenti al termine del contratto.

a) Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica comunale

L'appaltatore ha l'obbligo di **controllare, settimanalmente**, l'efficienza degli impianti di illuminazione pubblica e di provvedere all'immediata **sostituzione delle lampade spente, inclusi accenditori, reattori e alimentatori**, in tutte le zone dove si verifichi la necessità.

Durante il controllo settimanale, l'Appaltatore si impegna al mantenimento in perfetta efficienza gli impianti di ed in particolare ad effettuare le seguenti prestazioni:

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1 - C.A.P. 20010 - TEL. 02/939671 (CENTRALINO) - 93967217 (U.T.C.) FAX : 93967219

C. F. 86502760159 - E-MAIL: tecnico@comune.pregnana.mi.it

Y:\AMARITI\UTC\APPALTI 2017\Illuminazione\capitolato manutenzione illuminazione pubblica def.docx

Corpi illuminanti

- Controllo, pulizia, efficienza ed integrità di tutti i componenti;
- Sostituzione delle lampade spente, accenditori/reattori inclusi;
- Sostituzione con cadenza programmata delle lampade e degli accenditori quando l'efficienza luminosa delle stesse sia inferiore al 70% del valore nominale, o programmate dalla D.L.;
- Controllo dei collegamenti elettrici e dell'ossidazione;
- Controllo serraggio bulloni e viterie;
- Verifica corretto fissaggio delle parti;
- Prova di funzionamento dell'impianto, compresa la regolazione dei sistemi accensione (orologi-timer – fotocellule, ecc..).

Sostegni

- Verifica della verticalità, della stabilità e dell'integrità dei sostegni e degli sbracci metallici;
- Verifica stabilità sostegni torri faro;
- Verifica dello stato di protezione anticorrosiva alla base del palo;
- Fornitura e posa adesivi per numerazione alfanumerica pali.

Quadri di BT

- Verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee;
- Verifica a vista di morsettiere e connessioni per accertare eventuali ossidazioni, bruciature o connessioni lente;
- Verifica dello stato degli interruttori e dei contattori;
- Serraggio delle connessioni;
- Verifica strumentale dell'equilibratura del carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti.

I controlli settimanali dovranno risultare da apposito **rapporto settimanale** che l'Appaltatore dovrà compilare e trasmettere all'Ufficio, indicando quanto effettuato e riscontrato durante il giro di controllo per ciascun impianto.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere contemporaneamente alla totale **sostituzione delle lampade quando l'efficienza luminosa delle stesse sia inferiore al 70%** del valore nominale, senza poter pretendere ulteriori compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Lo **smaltimento delle lampade bruciate** e dei pezzi sostituiti, dovrà avvenire presso discariche autorizzate, a cura e spese dell'appaltatore, il quale dovrà comunicare il nominativo ed il luogo della Ditta presso la quale avviene lo smaltimento e fornire copia della bolla di consegna presso la stessa.

L'impresa dovrà altresì effettuare la **pulizia delle lampade**, riflettori, diffusori, globi, proiettori, ecc.. degli impianti di illuminazione, di regola all'atto del cambio delle lampade spente, e ogni qual volta necessario.

Oltre a quanto sopra specificato, nel canone di manutenzione ordinaria si ritiene incluso:

- **il pronto intervento per l'eliminazione di guasti od inconvenienti che possono derivare da possibili incidenti provocati agli impianti ad opera di terzi o casi fortuiti.** In tal caso l'Appaltatore dovrà avvisare l'Ufficio e provvedere prontamente a mettere in sicurezza l'impianto e apporre appositi segnali di pericolo e quant'altro necessario a garantire l'utilizzo in sicurezza delle viabilità e delle aree attinenti.
- l'impiego di tutte le attrezzature e dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio, siano essi di proprietà che a noleggio.

Le operazioni di manutenzione, programmata-preventiva e le segnalazioni di sostituzione lampade spente saranno ordinate dalla Direzione Lavori a mezzo di PEC, e-mail o lettera, e l'Impresa dovrà effettuare gli interventi richiesti entro i termini indicati, e come stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutti i servizi sopra elencati si ritengono compresi nel canone di manutenzione ordinaria e dovranno essere assicurati per tutta la durata dell'appalto compresi i periodi feriali o di festività.

L'Ufficio si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a campione al fine di verificare l'efficienza del servizio.

b) Manutenzione programmata impianti illuminazione pubblica comunale

Dovranno essere eseguite, secondo il programma previsto dalla Direzione dei Lavori, le operazioni di manutenzione programmata volte a mantenere la massima continuità di funzionamento degli impianti interessati, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, secondo criteri complessivi di economicità.

c) Manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica

Le prestazioni di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale, salvo variazioni, si riassumono indicativamente in:

- Recupero sostegni danneggiati;
- Recupero e sostituzione armature danneggiate;
- Posa corpi illuminanti;
- Fornitura e posa pali tubolari in acciaio rastremati o conici zincati;
- Realizzazione di tratti di cavidotto per ripristino linee e/o nuova formazione;
- Realizzazione di linee di alimentazione e messa a terra;
- Scavo e realizzazione di plinti di fondazione in cls;
- Fornitura e posa quadri di comando;
- Prove di terra torri faro;
- Ripristino della verticalità dei pali in acciaio;
- Verifiche illuminotecniche

Le operazioni di manutenzione straordinaria saranno ordinate dalla Direzione Lavori a mezzo di PEC, e-mail o lettera, e l'Impresa dovrà effettuare gli interventi richiesti entro i termini indicati, e come stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ad ultimazione delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà trasmettere apposito rapporto (**bolla di lavoro**) con l'indicazione delle prestazioni eseguite, il personale impiegato, il materiale e i mezzi utilizzati.

I lavori dovranno essere eseguiti a regole d'arte, e al termine degli stessi, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente la **dichiarazione di conformità degli impianti** sulla base del modello di cui all'allegato I del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

La manutenzione straordinaria comprende anche la riparazione dei danni provocati da terzi, da cause di forza maggiore quali intemperie, allagamenti, maltempo in genere, incendi, corto circuiti, furti, manomissioni, ecc. L'intervento richiesto dovrà essere autorizzato dalla D.L. e dovranno essere concordati con essa i costi, i tempi e modi per la realizzazione.

Art.3. PRONTO INTERVENTO

In caso di accertata emergenza o urgenza l'impresa dovrà intervenire in qualsiasi tipo di orario, anche al di fuori del normale orario di lavoro (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali, etc.),

e dovrà garantire la presenza operativa di una squadra tipo che, con il supporto di macchinari e attrezzature dovrà essere composta da:

- n.1 installatore di 5^a categoria;
- n.1 installatore di 3^a categoria;

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

Art.4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente Capitolato.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza operativa di una squadra tipo che, con il supporto di macchinari e attrezzature, dovrà essere composta da:

- n.1 installatore di 5^a categoria;
- n.1 installatore di 3^a categoria;
- n.1 assistente tecnico (figura di responsabile).

In caso di comprovata necessità l'Impresa dovrà utilizzare altro personale in aggiunta e rinforzo a quello di cui alla "squadra tipo". Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificati al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'Impresa per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.

Per le citate prestazioni in orario extra-normale valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro. Sarà cura dell'appaltatore produrre un elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari della ditta, quelli degli assistenti tecnici responsabili, completi di recapiti anagrafici e telefonici entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.

Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati:

- il domicilio della Ditta completo di recapito telefonico, PEC ed e-mail;
- domicilio dell'assistente tecnico dell'impresa, completo di recapito anagrafico e telefonico;
- il normale orario giornaliero di lavoro (periodo estivo ed invernale);
- il numero di telefono del responsabile tecnico della squadra di emergenza per garantire la reperibilità notturna e festiva, il cui onere è compreso nell'importo d'appalto;
- i nominativi dei dipendenti dell'impresa da impiegarsi in lavori connessi al presente appalto.

I dati prima riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia), con particolare riferimento alla posizione del responsabile tecnico della squadra operativa di emergenza, a mezzo comunicazione scritta inviata all'Ufficio Manutenzioni del Comune di Pregnana Milanese.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al

committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme vigenti, come previsto dal D.M. n.37 del 22 gennaio 2008.

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I del D.M. sopra citato, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto che dovrà essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste in caso di installazione, la trasformazione e ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.M. n. 37 del 22/01/2008 lettere a), b), c), d), e), g), o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice come specificato all'articolo 7, comma 2 del predetto D.M.

Secondo quanto previsto all'82 del D.Lgs 81/2008 l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica. In particolare, il cambio delle lampade dovrà essere eseguito con la "messa fuori servizio ed in sicurezza" degli impianti o in alternativa da operatori in possesso di qualifica di "**persona esperta ed idonea**" in base alla qualificazione della norma CEI EN 50110-1 "esercizio degli impianti elettrici".

L'impresa deve sempre operare nel pieno e totale rispetto delle seguenti norme:

- CEI 11-15 "Norme per l'esecuzione dei lavori sotto tensione"
- CEI 11-49 "Prescrizioni nazionali di sicurezza e aggiuntive alla CEI EN 50110"
- CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua"

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regole d'arte, e al termine degli stessi, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti sulla base del modello di cui all'allegato I del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

Nella manutenzione degli impianti l'Appaltatore avrà cura di attuare tutti i migliori accorgimenti tecnici ed organizzativi atti ad evitare danni al proprio personale, agli impianti, a terzi ed a cose di terzi. Nel caso di eventuali danni l'Appaltatore sarà ritenuto unico e solo responsabile degli stessi sia sotto il profilo civile che penale, con esclusione di ogni responsabilità per il soggetto appaltante. Prima della stipulazione del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare **idonea polizza di responsabilità civile**.

Le prestazioni di manutenzione, ad eseguirsi su impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici di edifici comunali, saranno suddivisi in quattro distinte tipologie di intervento:

- a. **Prestazioni a cadenza settimanale** inerenti la manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, da svolgere secondo le prescrizione **di cui alla Parte I art. comma a)**;
- b. **Interventi programmati**, individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dall'Amministrazione, concordando con essa tempi e modalità di esecuzione. A tal fine la D.L. trasmetterà con periodicità, anche a mezzo e-mail, i programmi di lavoro da realizzarsi e da iniziarsi, comunque, entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione scritta dell'Ufficio Manutenzioni;
- c. **Interventi urgenti** richiesti tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta, da eseguire **entro 24** (ventiquattro) ore dalla comunicazione;
- d. **Intervento immediato**, di massima urgenza e di pronto intervento, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone e dei beni o, comunque, atto a evitare l'interruzione o la riduzione significativa della funzionalità degli impianti e delle annesse strutture. È richiesto tramite comunicazione verbale, telefonica o scritta. Da eseguirsi immediatamente, **entro 1 (una) ora**, con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro. Resta inteso che

l'Appaltatore deve garantire la possibilità di intervenire immediatamente senza per questo ricevere compensi aggiuntivi.

All'inizio dell'appalto verrà steso regolare atto di esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con invito scritto, indicherà all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna del servizio, effettuata secondo le disposizioni che saranno impartite dallo stesso Direttore dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno prestabilito, il Direttore dell'esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni; la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Il termine per l'ultimazione delle prestazioni decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, senza che l'Appaltatore abbia diritto ad invocare alcun motivo di ritardo. Negli stessi termini l'Amministrazione si riserva di porre a disposizione dell'Appaltatore tutti i beni da occupare per l'esecuzione del servizio.

Qualora avvenisse un ritardo nella consegna di qualcuno dei beni da occuparsi, oltre il periodo previsto, l'Appaltatore non avrà diritto che ad una corrispondente proroga sul termine fissato limitatamente alle attività interessate in tale ritardata consegna.

Art.5. INVARIABILITÀ DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI

In considerazione della durata del contratto non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

Art.6. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

Art.7. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'Aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Pregnana Milanese", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva

consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

Art.8. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi. L'Aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

Art.9. SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art.10. SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

Art.11. MODIFICA E CESSIONE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

In materia di modifica del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici, a cui si rinvia.

Ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all'art 106 comma 1) lett d)

Art.12. RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E'altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

E'fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art.13. ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

- a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b) all'assicurazione contro i danni subiti dal Comune di Pregnana Milanese a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, per un importo per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Le polizza/e di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
- b. essere riferite specificamente al servizio in questione;
- c. prevedere specificamente l'indicazione che *"tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Pregnana Milanese"*;
- d. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
- e. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Pregnana Milanese, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti a-e).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'U.T.C. entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art.14. PERSONALE

14.1. Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

14.2. Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

14.3. Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del

servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio) e copia della comunicazione di assunzione rilasciata dalla Provincia. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci) giorni successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

14.4. Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Art.15. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti ("*Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione*").

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Art.16. PAGAMENTI e ELENCO PREZZI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Aggiudicatario emetterà fattura corrispondente al canone mensile in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Pregnana Milanese sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Pregnana Milanese
Codice Univoco ufficio:	UF0BIZ
Nome dell'ufficio:	Settore Assetto ed Uso del Territorio
Cod. fiscale:	86502760159
Partita Iva:	03890690153

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, in presenza di DURC regolare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di accettazione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'Aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

Non si darà seguito a nessuna forma di pagamento:

- senza che l'appaltatore abbia consegnato al Direttore dell'esecuzione del contratto la documentazione relativa ad eventuali dichiarazioni di conformità e/o certificazioni dei materiali predisposte in conformità alle norme vigenti in materia;
- per prestazioni non autorizzate preventivamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art.17. Elenco prezzi

Le prestazioni per l'esecuzione di lavori o interventi straordinari, le prestazioni di personale, di macchinari ed impianti e le forniture di materiali saranno valutate e compensate facendo riferimento, nell'ordine sotto indicato, al seguente listino:

- Prezziario Comune di Milano 2017

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza. Essi sono fissi ed invariabili.

Per quelle opere e provvidenze non contemplate nel listino prezzi si farà riferimento ai prezzi unitari riportati nel camera di Commercio o attraverso nuove analisi prezzi.

Art.18. VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

Art.19. PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto negli articoli "Esecuzione in danno" e "Risoluzione del contratto", il Committente si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- **1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale**, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori programmati;
- **0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale**, per ogni giorno di ritardo, in caso di mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori con apposito ordine di servizio trasmesso anche a mezzo fax.
- **0,8‰ (zero virgola otto per mille) dell'importo contrattuale** per la mancata esecuzione delle prestazioni settimanali (giro contrattuale non eseguito) e per ogni giorno di ritardo per la sostituzione delle lampade bruciate.
- **1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale**, per ogni ora di ritardo oltre l'ora pattuita per il lavoro immediato.
- **1‰ (un per mille) dell'importo netto contrattuale**, per ogni ora di ritardo oltre le 24 ore pattuite per il lavoro urgente.

Essa si applicherà mediante ritenuta sulle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione in dipendenza del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Art.20. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art.21. VERIFICA DI CONFORMITA'

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, come stabilito all'art. 102 del DLgs 50/2016.

Art.22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, primo comma, del codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. "Penalità".

4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere i risarcimento dei danni subiti.

Art.23. RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art.24. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Art.25. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

Art.26. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.